



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 14 febbraio 2026 (preceduto da reclamo del 16 ottobre 2025) il ricorrente affermava che, nel corso dell'anno 2023, in costanza di validità della polizza tutela legale n. **** stipulata con l'impresa resistente, il suo vicino di casa aveva posto in essere una condotta che integra la fattispecie di turbativa nel possesso, consistente nel parcheggiare in modo sistematico la propria autovettura in corrispondenza dell'abitazione del ricorrente medesimo, così da ostacolare o impedire l'accesso alla sua proprietà. Tale comportamento aveva dato origine ad una controversia, tempestivamente denunciata all'impresa e registrata come sinistro n. *****.

Il ricorrente precisava che la situazione conflittuale con il vicino di casa si era progressivamente aggravata, concretandosi in offese, ingiurie, minacce e reiterate condotte ostili da parte di quest'ultimo nei suoi confronti. Pertanto, su indicazione del legale fiduciario dell'impresa, il ricorrente sporgeva formale denuncia/querela, trasmettendone copia



all'impresa, senza che le condotte illecite di controparte cessassero. La vicenda culminava nell'aggressione fisica verificatasi in data 6 luglio 2025, nonché nel compimento di ulteriori atti persecutori, epilogo della conflittualità insorta già nell'anno 2023. L'impresa, tuttavia, negava la copertura, qualificando gli eventi occorsi nel 2025 come fatti nuovi e giuridicamente distinti, richiamando a tal fine l'intervenuta cessazione della polizza tutela legale in data 5 gennaio 2024.

Il ricorrente contestava l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 1.6.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), che prevede l'ultrattività della garanzia per i due anni successivi alla cessazione della copertura assicurativa, e presentava il ricorso in esame al fine di accertare l'operatività della polizza e il conseguente diritto all'indennizzo.

Con le conclusioni, in particolare, il ricorrente formulava le seguenti richieste:

- "1. Accertare che il sinistro n. **** costituisce evento insorto in costanza di polizza e proseguito con aggravamenti successivi.*
- 2. Dichiarare l'operatività della garanzia di tutela legale anche in relazione agli eventi verificatisi nel 2025.*
- 3. Accertare e dichiarare l'obbligo della Compagnia di assumere la difesa dei ricorrenti e di esperire ogni azione civile necessaria nei confronti del Sig. (omissis) e della Sig.ra (omissis), al fine di far valere i diritti dell'assicurato per stalking e condotte persecutorie, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.*
- 4. Riconoscere la copertura delle spese legali già sostenute e di quelle future necessarie per la prosecuzione dell'azione, nei limiti del massimale della polizza".*

Con le controdeduzioni l'impresa deduceva che, in seguito alla cessazione della copertura assicurativa per sua disdetta in data 5 gennaio 2024, il ricorrente aveva denunciato la condotta di turbativa nel possesso posta in essere dal vicino di casa, per la quale parte resistente, sebbene la polizza non fosse più attiva, aveva assunto in via del tutto eccezionale la gestione stragiudiziale della vertenza, affidando l'incarico a un proprio legale fiduciario e, in seguito, al legale di fiducia dell'assicurato. A fronte dei concordi pareri negativi di entrambi i professionisti circa le concrete probabilità di successo di un'eventuale azione giudiziale, l'impresa, in piena applicazione delle condizioni contrattuali, comunicava al ricorrente la mancata autorizzazione a procedere in giudizio.

Osservava che in seguito il ricorrente aveva denunciato ulteriori e distinti episodi, quali un danneggiamento alla propria autovettura nell'aprile 2024 e una presunta aggressione fisica con condotte persecutorie nel luglio 2025, richiedendone la copertura assicurativa, negata dalla stessa impresa, in quanto tali ultimi fatti erano accaduti alcuni mesi dopo la cessazione del contratto e costituiscono illeciti giuridicamente autonomi e distinti rispetto all'originaria turbativa nel possesso.

L'impresa eccepiva in particolare l'erronea interpretazione del ricorrente dell'art. 1.6.2 delle CGA, che copre gli eventi verificatisi in vigenza di polizza, le cui conseguenze dannose o la cui percezione da parte dell'assicurato si manifestino solo dopo la scadenza del contratto. Nel caso di specie, la clausola non sarebbe applicabile: gli "eventi" per cui il ricorrente chiede



copertura (il danneggiamento dell'auto, l'aggressione fisica, le condotte di *stalking*) non sarebbero avvenuti nel periodo di validità del contratto, bensì nel 2024 e nel 2025. Non si tratterebbe dunque di una tardiva "*manifestazione*" di un evento pregresso, ma della commissione di nuovi eventi, del tutto al di fuori dell'ambito di operatività, anche ultrattività, della polizza.

In via subordinata, e con riferimento alla sola vertenza originaria, l'impresa ribadiva la piena legittimità del diniego di autorizzazione a procedere in giudizio, posto che l'art. 14.2, lett. b) delle CGA stabilisce che l'impresa stessa autorizza l'azione giudiziale solo se "*le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo*". Nel caso di specie, l'impresa ha negato l'autorizzazione sulla base delle valutazioni concordanti di due distinti professionisti, i quali hanno entrambi evidenziato la scarsa probabilità di successo di un'azione possessoria (anche per la possibile decorrenza dei termini annuali per l'azione).

L'impresa rassegnava le seguenti conclusioni:

"- In via principale, rigettare il ricorso del Sig. (omissis), perché infondato in fatto e in diritto, accertando e dichiarandola piena legittimità del diniego di copertura assicurativa opposto dalla Compagnia resistente;

- In via subordinata, accertare e dichiarare la piena legittimità del diniego di autorizzazione all'azione giudiziale per la c.d. "turbativa nel possesso", stante la valutazione negativa circa le possibilità di successo formulata dai legali incaricati, in conformità con l'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione".

Con la memoria di replica il ricorrente contestava tutto quanto rappresentato nelle controdeduzioni e insisteva nella ricostruzione, in punto di fatto e di diritto, proposta con la presentazione del ricorso. Osservava che il sinistro nelle polizze tutela legale dovesse essere inteso come fatto storico generatore della controversia, ovvero sia la condotta ostruzionistica e vessatoria del vicino di casa, posta in essere nel 2023 e poi reiterata nel 2024 e 2025 e che gli eventi del 2024-2025, costituendo l'evoluzione della medesima vicenda e non nuovi sinistri, dovrebbero rientrare pienamente nella copertura assicurativa, in applicazione della clausola sull'ultrattività della copertura (art. 1.6.2. delle CGA). Pertanto, ribadiva l'eccezione di infondatezza del diniego di copertura dell'impresa, contrastante altresì con il principio della buona fede nell'esecuzione e interpretazione del contratto.

Con le controrepliche l'impresa ribadiva che la garanzia postuma era prevista per coprire le richieste di risarcimento presentate dopo la cessazione del contratto, ma relative a fatti dannosi verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza; pertanto, la copertura assicurativa non potrebbe operare per gli eventi del 2024 e del 2025, che rappresentano fatti nuovi verificatisi in seguito alla scadenza del contratto. Insisteva, inoltre, per il riconoscimento della legittimità del diniego di autorizzazione per la fase giudiziale della vertenza originaria (turbativa nel possesso), fondato sulla valutazione di manifesta infondatezza della pretesa, ai sensi dell'art. 15 delle CGA, corroborata altresì dai pareri dei legali incaricati.



DIRITTO

La questione sottoposta alla decisione del Collegio riguarda l'operatività di una polizza di tutela legale, sottoscritta dal ricorrente, in relazione a una controversia insorta contro il proprietario confinante per presunti vari fatti illeciti di quest'ultimo nel corso degli anni 2023-2025.

Il ricorrente, negli atti del procedimento, ha descritto le seguenti presunte condotte illecite poste in essere dal proprio vicino di casa:

- turbativa nel possesso, iniziata nel settembre 2023 e denunciata all'impresa in data 10 aprile 2024 (oltre che alle competenti autorità), consistente nello stazionamento abusivo dell'autovettura del proprietario confinante in una particella di terreno in proprietà, e nell'ostacolare in tal modo l'accesso all'abitazione del ricorrente;
- danneggiamento dell'autovettura del ricorrente, avvenuto in data 12 aprile del 2024, come si evince anche dalle comunicazioni inviate all'impresa nelle date del 16 maggio 2025 e 19 maggio 2025;
- aggressione fisica del 6 luglio 2025, documentata dalla denuncia/querela sporta in data 16 agosto 2025 dal ricorrente e dalla moglie nei confronti della convivente del vicino di casa, già denunciato per le turbative nel possesso, nonché ulteriori attività persecutorie o di *stalking* non meglio definite.

Per quanto riguarda la turbativa nel possesso, iniziata nel settembre 2023 e denunciata in data 10 aprile 2024 all'impresa resistente, quest'ultima ha assunto la gestione stragiudiziale della vertenza, affidando l'incarico a un proprio legale fiduciario e, in seguito, al legale di fiducia dell'assicurato (sul punto, una procedura di mediazione promossa dal ricorrente nei confronti del vicino di casa si è conclusa con verbale negativo in data 18 febbraio 2025). A fronte dei concordi pareri negativi di entrambi i professionisti circa le concrete probabilità di successo di un'eventuale azione giudiziale, l'impresa ha comunicato al ricorrente la mancata autorizzazione a procedere in giudizio.

Successivamente alla cessazione formale della polizza (in data 5 gennaio 2024), il ricorrente ha denunciato gli ulteriori illeciti del proprietario confinante (danneggiamento alla propria autovettura nell'aprile 2024 e aggressione fisica con condotte persecutorie nel luglio 2025), richiedendone la copertura assicurativa, negata dall'impresa con la motivazione che si trattasse di fatti accaduti alcuni mesi dopo la cessazione del contratto e che costituissero illeciti giuridicamente autonomi e distinti rispetto all'originaria turbativa nel possesso.

Il Collegio osserva che sulla base del tenore del ricorso e delle richieste all'Arbitro Assicurativo (v. *supra*), il ricorrente chiede principalmente il riconoscimento dell'operatività della polizza per le asserite condotte illecite poste in essere da controparte negli anni 2024 e 2025 (danneggiamento auto e aggressione fisica), quindi successive alla cessazione della polizza, avvenuta pacificamente a seguito di disdetta dell'impresa in data 5 gennaio 2024. Peraltro, il ricorrente sembra chiedere all'Arbitro – con riferimento alla prima condotta di controparte consistente nell'asserita turbativa del possesso e verificatasi nel corso del 2023



– anche una rivalutazione della gestione stragiudiziale della lite da parte dell'impresa, la quale aveva negato l'autorizzazione all'azione in giudizio (*"1. Accertare che il sinistro n. **** costituisce evento insorto in costanza di polizza e proseguito con aggravamenti successivi. [...] 3. Accertare e dichiarare l'obbligo della Compagnia di assumere la difesa dei ricorrenti e di esperire ogni azione civile necessaria nei confronti del Sig. (omissis) e della Sig.ra (omissis). 4. Riconoscere la copertura delle spese legali già sostenute [...], nei limiti del massimale della polizza"*).

Ciò premesso, le parti non hanno prodotto nel procedimento la polizza stipulata, ma soltanto le condizioni di assicurazione e la documentazione informativa precontrattuale (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni).

Dalla documentazione acquisita agli atti del fascicolo, risulta comunque pacifico che le parti abbiano stipulato la polizza di tutela legale n. *****. La circostanza è confermata dalla quietanza di pagamento del premio, allegata al ricorso, dalla quale è possibile desumere la data di attivazione della copertura assicurativa (19 febbraio 2023) e quella di naturale scadenza della stessa (19 febbraio 2024).

Anche l'impresa, negli atti difensivi del presente procedimento, fa riferimento al medesimo numero di polizza, precisando che la stessa è regolarmente cessata per effetto della disdetta dell'impresa in data 5 gennaio 2024. La disdetta dell'impresa trova riscontro, altresì, nella corrispondenza tra le parti, versata in atti dal ricorrente, ed in particolare nella denuncia di sinistro (turbativa del possesso ex art. 1170 cod. civ.) del 10 aprile 2024.

Quindi, il contratto di assicurazione oggetto del presente procedimento ha prodotto i suoi effetti nel periodo compreso tra il 19 febbraio 2023 e il 5 gennaio 2024.

Per quanto concerne le previsioni delle CGA rilevanti ai fini della decisione, il Collegio premette che dall'esame delle stesse condizioni si evince la possibilità per l'assicurato di sottoscrivere, alternativamente, le garanzie *"Tutela legale S****"* o *"Tutela legale P****"* e che entrambe le coperture sono disciplinate da previsioni comuni, ovverosia gli artt. 9-11 e 14-18 delle CGA. Non essendo stato acquisito agli atti del fascicolo il certificato di polizza, non vi è certezza sulla tipologia di copertura scelta dal ricorrente. Tuttavia, la controversia fra le parti concerne l'interpretazione delle clausole sulla nozione di sinistro e sull'ultrattività della polizza, che risultano identiche in ambedue le garanzie sopra menzionate. Altresì, dagli atti difensivi delle parti, sembrerebbe che le stesse facciano riferimento alla copertura *"Tutela legale P****"*, anche se citano l'art. 1.3.2. delle CGA che disciplina l'ultrattività della garanzia *"Tutela legale S****"*, peraltro in termini sostanzialmente coincidenti con quelli previsti per la copertura alternativa.

Nelle *"Definizioni"* di cui alle Condizioni di Assicurazione, il *"Sinistro/Evento"* è identificato come *"Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa"*.

Con riferimento alla *"Tutela legale P****"* e alla nozione di sinistro, l'art. 2.1.1. dispone, fra l'altro, che *"(l'impresa) tutela i diritti dell'assicurato negli eventi relativi: a) alla vita privata extraprofessionale; [...] d) alla proprietà e/o conduzione delle abitazioni direttamente utilizzate [...]"*.



In base all'art. 2.1.2., e per quanto rileva in questa sede, *“La garanzia opera per: [...] b) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi; [...] e) sostenere controversie di diritto civile relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riferite ad abitazioni e terreni assicurati”*.

Gli eventi di danno denunciati dall'assicurato sembrano, in astratto, poter rientrare nelle categorie di liti sopra riportate (tenendo conto dell'intenzione dichiarata dal ricorrente di esperire azioni civili contro il proprietario confinante), e per quanto concerne il sinistro verificatosi nel settembre del 2023 ciò è riconosciuto anche dall'impresa resistente, la quale sostiene che la fattispecie di turbativa nel possesso sia coperta dalla polizza, ancorché sia stata negata l'autorizzazione ad agire in giudizio.

Rilievo centrale, ai fini della decisione, assume la clausola *“2.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA”*, la quale contiene, fra l'altro, le seguenti disposizioni:

“2.3.1. Un evento rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto. [...]”

2.3.4. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.

2.3.5. Per determinare la data in cui avviene un evento, (l'impresa) considera: a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall'assicurato; [...] d) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi. [...]”

2.3.7. Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, (l'impresa) prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta”.

E' pacifico fra le parti che il sinistro (ovvero, secondo la tesi dell'impresa resistente, un *“primo sinistro”*), ai sensi dell'art. 2.3.5. delle CGA, sia insorto nel corso del 2023, allorché il vicino di casa del ricorrente ha posto in essere una condotta che integra la fattispecie di turbativa nel possesso, consistente nel parcheggiare la propria autovettura in corrispondenza dell'abitazione del ricorrente medesimo, così da ostacolare o impedire l'accesso alla sua proprietà.

Il reale oggetto del contendere riguarda, invece, la riconducibilità o meno alla copertura della polizza degli eventi verificatisi nel corso del 2024 (danneggiamento auto) e del 2025 (aggressione fisica e *stalking*) quando la polizza era già cessata, per la disdetta dell'impresa in data 5 gennaio 2024.

Il ricorrente invoca in proposito l'applicabilità della clausola 2.3.4. (*“La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione”*), sostenendo la complessiva unitarietà del sinistro denunciato fin dal 2023 (la turbativa del possesso) e poi continuato con il danneggiamento del veicolo nell'aprile 2024, l'aggressione nel luglio 2025 e le altre condotte di *stalking*. Viceversa, l'impresa deduce l'inoperatività della clausola poiché i sinistri del 2024 e 2025 sarebbero



avvenuti in modo del tutto autonomo in epoca posteriore alla cessazione degli effetti del contratto, non essendo quindi qualificabili come *“eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione”*.

Tanto premesso il Collegio, ai fini della individuazione del sinistro e del suo momento di insorgenza nella polizza di tutela legale in discussione, ritiene che in base alle clausole delle Condizioni Generali di Assicurazioni sopra riportate e ai principi generali sulla responsabilità civile, gli illeciti del 2024 e 2025 – rispettivamente, danneggiamento di autoveicolo e aggressione fisica/*stalking* – contestati dal ricorrente al proprietario confinante, non possano considerarsi una mera prosecuzione dell'illecito civile originario (turbativa nel possesso), ma debbano essere valutati come eventi di danno nuovi, integranti sinistri differenti e autonomi. Si tratta infatti complessivamente di illeciti civili e/o penali eterogenei, che ledono beni giuridici altrui differenti (rispettivamente, il possesso nella denuncia di turbativa del 2023, il patrimonio nella denuncia di danneggiamento del 2024 e l'integrità fisica nella denuncia di aggressione/*stalking* del 2025) e che, come tali, costituiscono plurimi sinistri autonomi, ciascuno dei quali deve insorgere durante il periodo di validità della polizza per poter essere coperto, non rappresentando la prosecuzione o l'aggravamento di una medesima e iniziale condotta illecita (la turbativa del possesso).

La clausola 2.3.4. delle CGA sulla ultrattività della polizza (detta anche *sunset clause*) è volta a garantire un sinistro o *“fatto dannoso”* che si sia verificato interamente durante il periodo di validità della polizza, ma le cui conseguenze pregiudizievoli o la cui percezione da parte dell'assicurato (la *“manifestazione”*) si concretizzino solo dopo la scadenza del contratto.

Anche sotto questo specifico profilo, gli asseriti episodi di danneggiamento dell'automobile del 2024 e di aggressione fisica/*stalking* del 2025, per cui il ricorrente chiede la copertura assicurativa, non possono considerarsi, ad avviso del Collegio, la postuma *“manifestazione”* di uno specifico evento pregresso verificatosi in vigenza di polizza, e neppure parte di una medesima condotta illecita avente carattere permanente e continuativo. Si tratta infatti di eventi illeciti e dannosi autonomi, avvenuti non già nel periodo di validità del contratto (fino al 5 gennaio del 2024), bensì in un periodo successivo, risultando così *“fuori gioco”* la clausola 2.3.4. sull'ultrattività della garanzia.

Tale clausola non risulta, pertanto, applicabile al caso *de quo* e non fornisce copertura assicurativa agli eventi denunciati dal ricorrente fra il 2024 e il 2025.

Come anticipato, il Collegio ritiene di dover esaminare in conclusione anche la domanda del ricorrente – con riferimento alla prima condotta di controparte consistente nell'asserita turbativa del possesso nel corso del 2023 – di rivalutazione della gestione stragiudiziale della lite da parte dell'impresa (tramite l'incarico conferito a due avvocati), nell'ambito della quale la stessa impresa ha negato l'autorizzazione all'azione in giudizio.

Si premette che tale domanda presenta, invero, un profilo di inammissibilità nella parte in cui riguarda *“la copertura delle spese legali già sostenute”*. La richiesta appare, infatti, generica posto che il ricorrente non chiarisce, nel ricorso e nella memoria di replica, quali siano le spese legali di cui chiede la copertura né indica il *quantum* di tale pretesa.



Al riguardo, il Collegio richiama l'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, secondo cui il ricorso è inammissibile qualora sia privo dell'indicazione degli elementi essenziali, tra cui l'oggetto e la domanda. Tali elementi essenziali ricomprendono pertanto anche il *petitum*, ossia nel caso di specie la somma asseritamente dovuta a titolo di rimborso delle spese legali (per un precedente in cui il Collegio ha considerato inammissibile il ricorso all'Arbitro Assicurativo per genericità della domanda, non essendo indicato il quantum richiesto, cfr. Decisione AAS n. 490/2026).

In ogni caso, la suddetta domanda è infondata nel merito.

Ai sensi delle condizioni di assicurazione (artt. 15.2. e 15.3.), l'impresa "[...] autorizza l'eventuale l'azione in giudizio: [...] b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo [...]". Se l'impresa "[...] ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'assicurato che non condivide il parere (dell'impresa) può [...] procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere (all'impresa) il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza".

In sostanza, l'impresa autorizza l'azione in giudizio qualora la composizione amichevole della controversia abbia esito negativo e le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo. Nel caso contrario, invece, l'impresa nega l'autorizzazione e l'assicurato può chiedere il rimborso delle spese sostenute ai fini del giudizio soltanto in caso di esito vittorioso della lite.

Nel caso di specie, per quanto consta dalla documentazione in atti, l'impresa ha assunto la decisione di non autorizzare l'azione in giudizio, in conseguenza delle valutazioni concordanti di due distinti professionisti (l'avvocato scelto dal ricorrente e l'avvocato incaricato dall'impresa), i quali hanno entrambi espresso parere negativo sulla fondatezza dei presupposti per far valere in giudizio la turbativa del possesso, evidenziando la scarsa probabilità di successo di un'azione possessoria (per varie ragioni, tra cui la possibile decorrenza del termine annuale per l'azione di manutenzione nel possesso ex art. 1170 cod. civ.).

Il Collegio ritiene che la decisione dell'impresa sia stata assunta in piena conformità con le pattuizioni contrattuali e che non vi siano agli atti elementi per giudicare erronea tale scelta dell'impresa, comunque adottata sulla base delle valutazioni di due professionisti (anche considerando, quanto all'indicato termine di decadenza annuale, che la turbativa del possesso risale al settembre del 2023 e la valutazione sui presupposti di un'azione giudiziale è stata fatta successivamente alla conclusione, in data 18 febbraio 2025, della procedura di mediazione promossa dal ricorrente nei confronti del vicino di casa).

Il Collegio evidenzia, inoltre, che le CGA (art. 14.4) in modo trasparente ed equo prevedono per l'assicurato, che non condivide la valutazione dell'impresa, la facoltà di procedere a proprie spese, con diritto al rimborso in caso di esito vittorioso della controversia legale.

Non vi sono quindi i presupposti per ravvisare l'illegittimità del diniego di autorizzazione, da parte dell'impresa, all'azione in giudizio con riferimento al primo sinistro denunciato dal



ricorrente (turbativa del possesso) né alcun inadempimento delle obbligazioni contrattuali o una negligente gestione del sinistro da parte dell'impresa medesima.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA